



Prot. N. 14638/ 2012

Determinazione n. 462 del 01/03/2012

OGGETTO: PIANO DI CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE DI VOLPE ROSSA (VULPES VULPES) SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO PER L'ANNO 2012. DELIB. G.P. N. 9/2012. MODALITA' E CRITERI DI INTERVENTO .

AREA 4 - URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - AGRICOLTURA

**IL DIRETTORE
ARCH. STEFANO GATTONI**

Richiamata ed assunta in premessa la relazione a firma della P.O. Tutela e Gestione della Fauna Selvatica, Dott. Massimo Pensalfini che qui di seguito si riporta:

L'amministrazione Provinciale vuole tutelare la naturale riproduzione della fauna selvatica stanziale negli istituti faunistici (Zone di Ripopolamento e cattura, zone di rifugio, centri privati di produzione della fauna, Aree di rispetto istituite dagli A.T.C.) anche attraverso il controllo del soprannumero della specie volpe (Vulpes Vulpes) ai sensi dell'art. 25 della legge 7/95 e s.m.i..

A tal fine, in data 06 luglio 2011 l'Amministrazione Provinciale ha provveduto ad inoltrare la relazione tecnica, prodotta dagli AA.TT.C.C, all'ISPRA per richiedere il relativo parere tecnico.

In data 08/09/2011 prot. 61959 l'ISPRA esprimeva parere non favorevole al piano di controllo delle popolazioni di volpe (Vulpes vulpes) negli A.T.C. PS 1 e A.T.C. PS 2 evidenziando le criticità del piano proposto.

Successivamente in data 05/10/2011 con nota di prot. 74225 l'Amministrazione Provinciale trasmetteva la relazione tecnica "Note integrative per la relazione del piano di controllo delle popolazioni di volpe nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino" per la quale in data 05/11/2011 prot. 81638 l'ISPRA esprimeva parere favorevole subordinato alla realizzazione di interventi di controllo all'interno degli istituti faunistici (escluse oasi di protezione) e in

Determinazione n. 462 del 01/03/2012

prossimità di allevamenti di animali di bassa corte laddove l'Amministrazione Provinciale abbia verificato il danno e la corretta messa in opera delle necessarie misure di prevenzione.

I mezzi consentiti per la realizzazione del suddetto piano di controllo sono quelli stabiliti dall'art. 13 della L. 157/92 ossia fucili con anima liscia di calibro non inferiore al 20 e non superiore al 12 caricato con munizione spezzata, carabina con anima rigata nei calibri consentiti per la caccia anche munita di cannocchiale di mira. Ci si può avvalere altresì di sorgenti luminose artificiali e di dispositivi per illuminare i bersagli per il tiro notturno o di sistemi di mira a infrarossi o intensificazione della luce ambientale.

A fronte di quanto sopraesposto la Giunta Provinciale ha espresso parere favorevole con atto n° 9 del 19/01/2012 al fine di potere intervenire sul territorio della Provincia di Pesaro e Urbino al controllo di volpe rossa per l'anno 2012.

Premesso:

- Che gli Ambiti territoriali di caccia della Provincia di Pesaro e Urbino (ATC PS1 e PS2) hanno consegnato alla Provincia il “Piano di controllo delle popolazioni di volpe rossa sul territorio della Provincia di Pesaro e Urbino” e “Note integrative per la redazione di un piano di controllo delle popolazioni di volpe rossa sul territorio della Provincia di Pesaro e Urbino”;
- Che in data 04/11/2011 prot. 81638 l'ISPRA esprimeva parere favorevole alle “Note integrative per la redazione di un piano di controllo delle popolazioni di volpe rossa sul territorio della Provincia di Pesaro e Urbino” che prevede un piano annuale massimo di prelievo di 400 capi nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino;
- Che con delibera di Giunta provinciale n° 9 del 19/01/2012 è stato approvato il piano di controllo della popolazione di volpe rossa sul territorio della Provincia di Pesaro e Urbino;
- Che pertanto si ritiene necessario dare attuazione a quanto approvato dalla Giunta Provinciale con D.G.P. n° 9 del 19/01/2012 ,

Vista la delibera di Giunta Provinciale n. 9 del 19/1/2012;

Visto il Piano Faunistico Regionale;

Visto l'art. 19 della Legge 157/1995;

Visto l'art. 25 della L.R. n. 7/95;

Vista la deliberazione consiliare n. 112 del 20/07/1992 con la quale sono state individuate le sfere di competenza e gli atti della dirigenza;

Determinazione n. 462 del 01/03/2012

Per quanto sopra esposto;

Visto l'art. 5 della Legge n. 241/90;

Visto l'art. 107 comma 2 del D.Lgs 267/00;

Visto l'art. 56 dello Statuto di questa Amministrazione Provinciale concernente le funzioni dirigenziali connesse all'affidamento delle responsabilità di servizio;

Ritenuto di dover disporre personalmente l'atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al sottoscritto;

DETERMINA

- 1) Di autorizzare il controllo selettivo sulle popolazioni di volpe rossa (*Vulpes vulpes*) nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino in base a quanto disposto dalla delib. G.P. n. 9/2012 per un piano massimo di prelievo di 400 individui;
- 2) Di autorizzare l'intervento selettivo solamente negli istituti di gestione faunistica con specifiche finalità di produzione di selvaggina (ZRC, zone di rifugio, Centri pubblici e privati di produzione della selvaggina, aree di rispetto escludendo in generale le oasi) anche in un raggio di 500 mt. dai suddetti istituti e negli allevamenti di animali di bassa corte laddove la Polizia Provinciale abbia verificato il danno nonostante la corretta messa in opera delle necessarie misure di prevenzione;
- 3) Di autorizzare l'intervento mediante le seguenti modalità:
 1. all'aspetto diurno;
 2. alla cerca con l'ausilio di cani (massimo tre per operazione di controllo) che dovranno essere adeguatamente addestrati e sottoposti ad un costante controllo da parte dei conduttori che dovranno liberarli solo sulla soglia o in vicinanza degli imbocchi delle tane, il gruppo di intervento dovrà essere composto da un numero massimo di 12 operatori;
 3. alla cerca e all'aspetto diurno
 4. all'aspetto notturno (anche con ausilio di fonti luminose)
 5. trappolaggio con trappole selettive;
- 4) di stabilire che armi e munizioni consentite per le operazioni di controllo della volpe sono quelle stabilite dall'art. 13 della L. 157/92;
- 5) di autorizzare gli interventi di controllo da febbraio 2012 fino all'approvazione del Piano faunistico provinciale. Gli interventi con l'ausilio di cani sono comunque vietati dal 15 maggio al 30 giugno. Le operazioni di controllo non devono arrecare danni alle colture agrarie;
- 6) Di autorizzare in base all'art. 25 della L.R. n. 7/95 e s.m.i. il personale dotato dei seguenti titoli:
 - agenti di polizia provinciale;

Determinazione n. 462 del 01/03/2012

- guardie venatorie volontarie;
 - cacciatori di selezione;
 - aprinotecnici;
 - operatori faunistici;
 - agenti del Corpo forestale dello stato
 - agenti di polizia municipale;
 - proprietari o conduttori del fondo su cui si svolge l'intervento di controllo.
- 7) Di affidare agli Ambiti territoriali di caccia PS 1 e PS 2 l'organizzazione pratica delle operazioni di controllo della volpe garantendo le seguenti prescrizioni:
- Il territorio di ciascun A.T.C. dovrà essere suddiviso in distretti;
 - ogni distretto deve avere un coordinatore, che è il responsabile per la gestione della volpe dell'intero distretto;
 - in ogni distretto si formano i gruppi di controllo volpe denominati G.C.V. ognuno dei quali è individuato da un responsabile che deve operare sotto diretto controllo della polizia provinciale e del coordinatore del distretto;
 - i responsabili di ciascun G.C.V. devono avere il requisito di guardia venatoria volontaria;
 - ogni tipologia di azione va concordata e comunicata via fax o telefono all'agente di polizia provinciale competente per territorio almeno 24 ore prima dell'intervento specificando tipologia, numero di operatori da impiegare, orario e località;
 - il numero di cani e di operatori da impiegare negli interventi alla tana deve essere stabilito in base alle caratteristiche del territorio e comunque condiviso con l'Agente di Polizia provinciale competente per territorio;
 - nel caso di intervento con l'ausilio di cani che preveda più siti da controllare, i cani nella fase di spostamento vanno tenuti al guinzaglio;
 - per ogni azione va compilato il verbale di uscita la cui modulistica sarà fornita dall'ufficio tutela e gestione della fauna selvatica della Provincia;
 - ogni responsabile deve verificare il possesso dei requisiti tecnici di ciascun operatore o tramite presa visione della specifica abilitazione o attraverso autocertificazione;
 - ogni responsabile deve verificare la validità dei versamenti e della polizza assicurativa della licenza per l'esercizio venatorio di ciascun operatore, nonché la regolarità dei mezzi impiegati;
 - nel caso di interventi tramite trappole l'A.T.C. comunica all'Amministrazione provinciale la dislocazione delle trappole e il nome dell'operatore di riferimento;
 - le trappole dovranno essere dotate di targhetta identificativa;
 - relativamente agli interventi all'aspetto notturno l'ATC comunica all'Amministrazione provinciale la dislocazione delle trappole ed il nome dell'operatore di riferimento;
 - le trappole dovranno essere dotate di targhetta identificativa;
 - relativamente agli interventi all'aspetto notturno l'ATC deve comunicare all'Amministrazione provinciale il nominativo dell'operatore da autorizzare per ciascun istituto;
 - relativamente al punto precedente è autorizzabile un solo operatore per ciascun istituto faunistico;
 - per ogni azione di controllo devono essere registrate, nell'apposita scheda, tutte le informazioni relative alla presenza della specie volpe.

Determinazione n. 462 del 01/03/2012

- Non può essere autorizzato contemporaneamente più di un intervento per ciascun istituto faunistico.
 - Con cadenza bimestrale ciascun A.T.C. dovrà comunicare all'Ufficio Tutela e gestione della fauna i risultati degli interventi effettuati
- 8) Di disporre che sarà cura del responsabile di ciascun G.C.V. occuparsi dello smaltimento delle carcasse dei capi prelevati, che potrà avvenire mediante pirodistruzione, consegna a ditte specializzate per lo smaltimento o inumazione. In quest'ultimo l'interramento verrà effettuato per quantitativi non superiori a 100 kg. di carcasse per ettaro ad una profondità tale che le medesime risultino ricoperte da almeno 50 cm. di terreno compatto ad una distanza non inferiore a 200 metri da pozzi di alimentazione idrica o da corpi idrici naturali o artificiali escludendo terreni sabbiosi, limosi o comunque ad elevata permeabilità
- 9) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è il Dott. Massimo Pensalfini P.O. Tutela e Gestione della Fauna e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso la P.O. stessa;
- 10) della presente determinazione viene data comunicazione al Corpo di Polizia Provinciale, agli Ambiti Territoriali di Caccia, ai Responsabili delle squadre di controllo e per quanto riguarda questo ente, l'originale viene trasmesso al competente ufficio,
- 11) Di rappresentare ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Direttore Area 4
F.to ARCH. STEFANO GATTONI

MAP/bl
Determin 2012 \volpe\

La presente copia, composta di n..... pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di n..... allegati per un totale di n..... pagine.

Determinazione n. 462 del 01/03/2012

Pesaro,
